



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA SIRACUSA**

**ORDINANZA N. 113/2018**

**INTERDIZIONE TRATTI DI COSTA E SPECCHI ACQUEI RICADENTI NEI  
COMUNI DI GIURISDIZIONE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SIRACUSA  
PER IL SUSSISTERE DI GRAVE ED ATTUALE PERICOLO PER LA PUBBLICA  
INCOLUMITA'**

**Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Siracusa:**

**VISTE** le proprie Ordinanze nn. 38/2014, 62/2014, 71/2014, 78/2014, 90/2014, 169/2014, 180/2014, 01/2015, 02/2015, 06/2015, 26/2015, 94/2015, 110/2016, 146/2016, 04/2017, 10/2017, 12/2017, 58/2017, 61/2017, 85/2017, 127/2017, 133/2017, 162/2017, 26/2018 e 33/2018 recanti previsioni afferenti l'interdizione dei tratti di costa e mare territoriale interessati da fenomeni franosi e/o smottamenti, nonché a situazioni di pericolo, lavori in corso ovvero opere da ritenersi pericolosi per la pubblica incolumità, in relazione allo stato di fatto in cui si trovano;

**VISTI** i sopralluoghi effettuati da personale militare dipendente sul litorale di giurisdizione, al fine di effettuare una ricognizione, sotto il profilo della sicurezza, degli ambiti demaniali marittimi;

**RITENUTO** necessario aggiornare - e richiamare in un unico provvedimento normativo - le disposizioni vigenti inerenti l'interdizione al transito ed alla balneazione di tratti di costa ricadenti nei Comuni rivieraschi di giurisdizione del Circondario Marittimo di Siracusa, per i quali sussiste o permane il pericolo per la pubblica incolumità;

**CONSIDERATA** l'esigenza di fornire una chiara e completa informazione alla massa dei consociati in merito ai provvedimenti di interdizione delle aree demaniali marittime nell'approssimarsi della stagione estiva al fine di un'efficace salvaguardia della pubblica incolumità e per prevenire il verificarsi di danni a persone e/o cose;

**CONSIDERATA** la mancanza di attribuzioni sotto il profilo tecnico e/o geologico da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto;

**CONSIDERATA** la competenza istituzionale al riguardo del Genio Civile di Siracusa e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Siracusa in ordine agli accertamenti sull'eventuale sussistenza di pericolo per la pubblica incolumità;

**CONSIDERATE** le prerogative dominicali da parte dell'Amministrazione Regionale, in quanto titolare e custode ex art. 2051 c.c. delle aree demaniali marittime in Sicilia;

**RITENUTO** il carattere precauzionale, cautelativo e sostitutivo del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** della nota prot. n° 12216 in data 26.02.2018 della Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente - Area 2 – Servizio 3, con la quale l'Ente Regionale, confermando la competenza della Regione all'adozione di ordinanze e provvedimenti interdittivi delle aree demaniali marittime per potenziali rischi e pericoli per la pubblica incolumità, ritiene per ragioni di urgenza i primi interventi siano adottati direttamente dall'Ente che accerta la sussistenza di fonti di rischio

e pericolo, trasmettendo copia dei provvedimenti alla regione anche per la successiva conferma e/o integrazione da parte dell'Ente titolare dell'area demaniale marittima;  
**VISTI** gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

Nell'ambito dei sottonotati tratti di costa suddivisi per Comune e rientranti nel Circondario Marittimo di Siracusa è vietata la balneazione, la navigazione, la pesca, la sosta ed il transito di persone ed autoveicoli ed ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente, come meglio di seguito specificato:

#### **COMUNE DI SIRACUSA**

- a)** Località "Porto rifugio Santa Panagia"- passerelle di collegamento congiungenti il molo frangiflutti del Porto rifugio Santa Panagia denominati T1 e T7 con i rispettivi piloni e quelle comprese tra il pilone n° 3 e n° 4 e tra il pilone n° 4 e n° 5 che a seguito delle mareggiate risultano essere danneggiate e con il piano di calpestio inclinato;
- b)** Località "Mazzarona" – tratto di specchio acqueo sottostante una grotta naturale marina per un raggio di mt. 50 dal punto di coordinate Latitudine 37°06'26,92" – Longitudine 015°17'27.51" (WGS84) e tratto di scogliera ricadente sulle particelle demaniali marittime nn. 2773 e 2779 del F.M. 32;
- c)** Località "Mazzarona" – porzione di costone roccioso elevato sul mare, insistente sulla particella demaniale marittima n° 2761 del F.M. 32 antistante la pista ciclabile (ex linea ferroviaria) sita nei pressi della Chiesa di San Corrado innanzi la particella privata n° 1346 del F.M.32, per la presenza al di sotto dello stesso di una grotta marina naturale di grandi dimensioni la cui volta superiore si trova in precarie condizioni di stabilità. E', altresì, vietata qualsiasi attività all'interno della cavità naturale in parola sino ad un raggio di mt. 100 (cento) dalla stessa;
- d)** Località "Scogli due fratelli" - zona nord, tratto di costone roccioso elevato sul mare ricadente in gran parte sulla particella privata n° 1340 del F.M. 32 e sulle particelle demaniali marittime nn. 2755, 2756, 2749 del F.M. 32 che appare caratterizzarsi per una roccia bianca particolarmente friabile sottoposta ad erosione con evidenti distacchi di massi in mare, per una profondità verso terra di mt. 20 (venti) e verso mare di mt. 100 (cento);
- e)** Località "Scogli Due Fratelli" – omonimi isolotti siti in corrispondenza della via Sicilia interessati da fenomeni erosivi e dissesti tali da rendere la superficie emersa e lo specchio acqueo antistante potenzialmente pericolosi, per un raggio di mt. 50 dagli stessi;
- f)** Località Via Riviera Dionisio il Grande, tratto di specchio acqueo compreso tra la cavità naturale denominata "Grotta delle Ciavole", insistente sulla particella privata n° 73 del F.M. 46 fino al tratto di costone roccioso sottostante "Monumento ai Caduti d'Africa" ricadente sulle particelle demaniali marittime nn. 843 e 2739 (porzione), per una profondità di mt. 100 (cento) verso mare, per il pericolo causato dal distacco e caduta in mare della parete rocciosa sovrastante;
- g)** Località Via Riviera Dionisio il Grande in corrispondenza dei civici n°188 e n°186, tratto di costone roccioso ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 4319 del F.M. 167 e specchio acqueo per la presenza a monte di un fabbricato in completo stato di abbandono che si presenta con gravissime condizioni di staticità e porzione di muraglione posto poco più a sud del predetto fabbricato caratterizzato da un ingrottamento con relativa caduta in mare del rivestimento in pietrame, per una profondità verso il mare di mt. 30;

- h) Via Euclideia, traversa di Via Riviera Dionisio il Grande - porzione di costone roccioso elevato sul mare, al termine della via Euclideia verso mare, ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 4335 del F.M. 167 e prospiciente specchio acqueo, per pericolo di frane e smottamenti, per una profondità verso il mare pari a mt. 20 (venti);*
- i) Via Pitagora da Reggio, traversa della Via Riviera Dioniso il Grande – porzione di costone roccioso elevato sul mare, e prospiciente specchio acqueo, posto al termine – lato mare – della via Pitagora da Reggio ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 4320 del F.M. 167 in corrispondenza della particella privata n° 3772, per pericolo di frane e smottamenti, per una profondità verso il mare pari a mt. 20 (venti);*
- j) Isola di Ortigia - Lungomare di Levante, tratto di specchio acqueo e suolo demaniale marittimo ricadente sulle particelle nn. 4292 e 4293, per lo stato di degrado del “copriferro” sottostante la balconata sul mare e per scalzamenti al piede e fessurazione del muraglione di contenimento e precisamente dal civico n° 21 della via Eolo in direzione Nord-Est sino al civico n° 44 della via Nizza, per una larghezza di circa mt. 160 e per una profondità verso il mare di mt.20 (venti);*
- k) Isola di Ortigia - Lungomare Alfeo, tratto di specchio acqueo per una profondità di mt. 20 (venti) sottostante il predetto lungomare, per lo stato di degrado del “copriferro” sottostante la balconata sul mare e per le precarie condizioni di manutenzione del muraglione di contenimento, che in alcuni tratti risulta essere interessato da scalzamento al piede;*
- l) Penisola Maddalena – località “Caderini”, tratto di scogliera ricadente su porzione della particella demaniale n° 71 del F.M. 95 e prospiciente specchio acqueo per una profondità di mt. 10 (dieci), antistante le particelle private nn. 44, 45, 31, 35 e 70 del F.M. 95 e compresa tra il fanale “Caderini” (E.F.2894) e l’immobile della Riserva Naturale Orientata Fiume Ciane Saline di Siracusa, interessata da fenomeni di erosione che interessano anche porzione di fabbricati in parte caduti in mare tali da creare pericolo di frane e smottamenti;*
- m) Località “Contrada Isola” - Via Lido Sacramento, tratto di arenile interessato dal cedimento del sovrastante costone, sito al termine delle traverse nn. 37, 39 e 41 e relativo antistante specchio acqueo per una profondità di mt. 10 (dieci) verso il mare;*
- n) Località “Contrada Isola” - Via Lido Sacramento n° 85 – specchio acqueo e suolo, sito su porzione della particella demaniale n. 56 F.M. 122 a causa del cedimento del retrostante costone roccioso ricadente sulle particelle private nn. 351,352, 355 e 57 del F.M.122, per una profondità di mt. 10 (dieci) verso il mare;*
- o) Località Isola - Via Massoliveri all’altezza del civico 17/A – specchio acqueo e suolo demaniale marittimo, sito su porzione della particella demaniale n° 1 del F.M. 128 per il cedimento di massi da uno scoglio affiorante ivi esistente, per un raggio di mt. 30 (trenta) dallo stesso;*
- p) Località “Contrada Massoliveri” – in corrispondenza della via Faro Massoliveri ai civici 27 – 29B e 45 ed innanzi a porzione lato nord/ovest del complesso ricettivo denominato “Minareto”, tratto di specchio acqueo e sovrastante costone roccioso posto tra Punta Carrozza fino al costone roccioso a sud/ovest degli “Scogli Castelluccio”, ricadente sulle particelle demaniali marittime nn. 372 (ex part. 1) e 90 (porzione) del F.M. 129, in corrispondenza delle particelle private n° 66, 68, 124 e 38, per fenomeni di ingrottamento ed evidenti distacchi in mare di massi di grosse dimensioni nonché frane e smottamenti che hanno interessato anche porzioni di fabbricati posti in proprietà privata, per una profondità verso terra di mt. 20 (venti) e verso mare di mt. 50 (cinquanta);*
- q) Località “Contrada Massoliveri – Calanca di Massolivera” – sbocco n° 35 dell’A.M.P. del Plemmirio, meglio conosciuta come Cala Minareto, tratto di arenile insistente su porzione della particella demaniale marittima n° 381 del F.M. 129 al*

- fine di impedire l'accesso ad una scala realizzata in muratura ed in precarie condizioni di stabilità insistente sulla particella privata n° 63 del F.M. 129;*
- r) Località "Contrada Massoliveri – Calanca di Massolivera" – sbocco n° 35 dell'A.M.P. del Plemmirio, meglio conosciuta come Cala Minareto, tratto di arenile insistente su porzione della particella demaniale marittima n° 383 del F.M. 129 al fine di impedire l'accesso ad una scala ricavata nella roccia la cui parte terminale risulta essere mancante. L'interdizione opera sino alla prevista e annuale realizzazione di una scalinata in legno da parte del Consorzio Area Marina Protetta del Plemmirio in corrispondenza delle particelle private nn. 223 e 242 del F.M. 129;*
  - s) Località "Contrada Massoliveri – Calanca di Massolivera" – sbocco n° 35 dell'A.M.P. del Plemmirio, meglio conosciuta come Cala Minareto, tratto di arenile posto lato sud ricadente sulla particella demaniale marittima n° 383 del F.M. 129 interessato dal cedimento del sovrastante costone roccioso per una profondità verso mare di mt. 10;*
  - t) Località "Rive Bianche" - "Punta della Mola" - sbocco n° 34 dell'A.M.P. del Plemmirio, tratto di costone roccioso elevato sul mare ricadente in parte sulle particelle private nn. 81, 140, 4, 80, 7, 6 del F.M. 130 e sulle particelle demaniali marittime nn. 175 (porzione), 182, 183, 184, 185 del F.M. 130 che appare caratterizzarsi da un lato da roccia bianca particolarmente friabile sottoposta ad erosione con caduta massi di grosse dimensioni e dall'altro da insenature di natura sabbiosa nonché dalla presenza di fortificazione in cemento armato, cosiddetta "Casematta", inclinata verso il mare, per una profondità verso terra di mt. 20 (venti) e verso mare di mt. 100 (cento);*
  - u) Località "Punta Tavola" dell'Area Marina Protetta del Plemmirio, tratto di costone roccioso, caratterizzato da ingrottamenti le cui volte risultano in parte essere franate sull'antistante suolo demaniale marittimo e precisamente nei pressi dell'esistente struttura di mantenimento del sistema di videosorveglianza dell'A.M.P. del Plemmirio, ricadente sulle particelle demaniali marittime n° 299 e n° 191 (porzione), per una profondità verso il mare di mt. 10 (dieci);*
  - v) Località "Plemmirio" via degli Zaffiri n° 11 - sbocco n° 27 dell'Area Marina Protetta del Plemmirio, tratto di costa rocciosa confinante a Sud-Est con la particella n° 1847 del F.M. 133 e antistante specchio acqueo fino ad una distanza di mt. 50 (cinquanta) dal limite della predetta particella catastale per possibili distacchi di massi dalle retrostanti proprietà private elevate sul mare;*
  - w) Località "Traversa Tonnara Terrauzza" – sbocco n° 21 dell'Area Marina Protetta del Plemmirio, tratto di costone roccioso, per una profondità verso mare di mt. 30 (trenta), posto nei pressi dell'ex Tonnara di Terrauzza, antistante le particelle private nn. 985 e 24 del F.M. 133 e ricadente in porzione sulla particella demaniale marittima n° 1944 del F.M. 133, caratterizzato dalla caduta in mare di massi di grosse dimensioni unitamente ad un'opera di fortificazione in cemento armato, cosiddetta "Casematta", che risulta inclinata sul mare;*
  - x) Località "Terrauzza" tra sbocco n° 21 (Tonnara) e n° 20 (Via del Galeone) dell'Area Marina Protetta del Plemmirio, tratto di suolo demaniale marittimo e prospiciente specchio acqueo per una profondità di mt. 10 verso il mare per la presenza di opere in c.a. consistenti un muro in parte divelto e con numerose lesioni e latistante scala entrambi in c.a., realizzate sul pubblico demanio marittimo e precisamente sulle particelle n° 1305 (porzione) e n° 1312 del F.M. 133;*
  - y) Località "Terrauzza", sbocco n° 17 e 18 dell'Area Marina Protetta del Plemmirio – tratto di costa demaniale marittima distinto in catasto come porzione della particella n° 1305 del F.M. 148 compreso tra la Via della Gondola e la via della Caravella e precisamente antistante la proprietà privata contraddistinta al catasto alle particelle nn. 145, 146 e 1419 del F.M. n° 148, per cedimento di una scala in muratura e gabbionate di contenimento a difesa delle retrostanti proprietà private nonché*

piattaforme cementizie notevolmente compromesse dai marosi, per una profondità di mt. 5 (cinque) dalle predette opere verso il mare;

- z)** Località "Fanusa" – Via Cortes, sbocco n° 9 dell'Area Marina Protetta del Plemmirio tratto di scogliera, arenile e antistante specchio acqueo per una profondità di mt. 10 (dieci) verso il mare, ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 14 del F.M. 148 posti innanzi le particelle private nn. 329, 240 e 263 per lo stato di pericolosità delle aree e/o opere, come di seguito specificamente descritte:
- muro di recinzione in blocchi di tufo e annesso garage con rifiniture tipo intonaco mediterraneo oggetto di crepe e lesioni ricadente sulla particella privata n° 329 del F.M. 144;
  - porzione di piattaforma cementizia di antica fattura posta al termine lato mare della via Cortes, costone argilloso misto a massi e rampa di accesso a mare in legno insistenti su porzione della particella demaniale marittima n° 14 del F.M. 148,
  - muro di recinzione in blocchi di tufo con annessa cancellata e piazzale in cemento oggetto di crepe e lesioni ricadente sulla particella privata n° 263 del F.M. 144;
- aa)** Località "Fanusa" – dalla Via Antonio Mecchi, sbocco n° 8 dell'Area Marina Protetta del Plemmirio a mt. 30 ovest dalla Via Yuri Gagarin, sbocco n° 6 dell'Area Marina Protetta del Plemmirio - tratto di suolo demaniale e antistante specchio acqueo per una profondità di mt. 30 (trenta) verso il mare ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 14 del F.M. 148 ed antistante le particelle private nn. 250, 103, 563 (ex part.IIe 953 e 954), 562, 871, 1530 (ex part.IIa 561), 560, 544, 1012, 774 per lo stato di pericolosità derivante dalla morfologia del litorale caratterizzato da argilla e massi che a seguito di mareggiate e di precipitazioni copiose ha subito scivolamenti arrecando danni strutturali anche alle soprastanti opere edili, così come di seguito specificamente descritte:
- sulle particelle private nn. 250 e 103 del F.M. 148, ovvero presso lo sbocco n° 8 dell'A.M.P. del Plemmirio, per uno scivolo conducente a mare, realizzato con massi squadri di cemento armato, oggetto di smottamento e per un muro di recinzione in cemento armato posto in parte in aderenza al predetto scivolo, decorato con pietre a vista, con crepe e lesioni di grossa entità in più parti;
  - sulle particelle private nn. 563 (ex part.IIe 953 e 954), 562, del F.M. 148 per la presenza di una frana ove insiste un dislivello dal livello del mare di circa dieci metri ed ove in alcune parti insistono delle porzioni di gabbionate in precarie condizioni di staticità e porzioni di muro perimetrale in precario stato equilibrio;
  - sulla particella demaniale marittima n° 14 del F.M. 148 antistante due lotti di terreno ricadenti sulle particelle nn. 1530 e 560 per la presenza di due scale in calcestruzzo di cui una tronca ed una piazzuola in cemento;
  - accesso allo Sbocco n° 7 dell'A.M.P. del Plemmirio – via Enrico Dandolo ove insiste una scala in pietrame la cui parte terminale è assente in quanto completamente franata mentre i gradini rimasti in sommità risultano instabili;
  - accesso allo Sbocco n° 6 dell'A.M.P. del Plemmirio – via Yuri Gagarin per la presenza di un dirupo caratterizzato da un costone roccioso argilloso misto a massi franato sul mare;
  - sulla particella demaniale marittima n° 14 del F.M. 148 antistante due lotti di terreno ricadenti sulle particelle nn. 774 e 1143 per la presenza di due scale in tufo e cemento calcestruzzo di cui una tronca ed una piazzuola in cemento;
- bb)** Località "Fanusa" traversa "Renella", sbocco n° 1 dell'Area Marina Protetta del Plemmirio - tratto di costone roccioso, ove insiste nel periodo estivo l'area attrezzata per la balneazione denominata "Terrazza Fanusa", per una profondità di mt. 5 (cinque) dal ciglio costone verso terra e mt. 10 (dieci) dal ciglio costone verso il mare, per il distacco di massi misti a terreno argilloso;
- cc)** Località "Fanusa" traversa "Renella", sbocco n° 1 dell'Area Marina Protetta del Plemmirio - tratto di costone roccioso ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 7 del F.M. 155, antistante il complesso residenziale

denominato "Club a Fanusa", e compreso tra le due opere di fortificazione in cemento armato, cosiddette "Casematte" e per una profondità di mt. 100 (cento) dallo stesso verso il mare, per pericolo frane e smottamenti;

- dd)** Località "Arenella – Costa del Sole" – parte terminale del tratto di costone roccioso compreso tra Via delle Baleari e Via Palma di Maiorca, ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 7 del F.M. 155, in corrispondenza delle particelle private nn. 111, 97 e 195 del F.M. 155, per la presenza di una crepatura e conseguente scivolamento di spezzoni di roccia in mare per una distanza dal ciglio costone di mt. 50 (cinquanta) verso mare e mt. 10 (dieci) dal ciglio costone verso terra;
- ee)** Località "Arenella – Costa del Sole/Samoa" – piano di calpestio della discesa a mare che permette l'accesso all'omonima spiaggia, ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 7 del F.M. 155, per la presenza di profonde buche e massi di varia pezzatura dovute al ruscellamento delle acque meteoriche;
- ff)** Località "Arenella – Costa del Sole" – tratto di specchio acqueo e costone roccioso ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 7 del F.M. 155 in corrispondenza della via Samoa n. 12, antistante la particella privata n. 169 del F.M. 155, per pericolo di smottamenti e frane a seguito di presenza di crepe ed ingrottamenti, per una distanza dal ciglio costone di mt. 20 (venti) verso mare;
- gg)** Località "Arenella" – tratto di costa denominato "le piattaforme" posto a sud del Circolo Velico Costa del Sole, ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 7 del F.M. 155, in corrispondenza delle particelle private n° 58 e 59, per lo stato di precarietà di un muro di contenimento in cemento armato di mt. 45,55, di n. 3 piattaforme in calcestruzzo che lambiscono il mare che in più punti risultano spezzate in lastroni e di n. 4 scalette di calcestruzzo con relative piazzole;
- hh)** Località "Arenella" – tratto di costone roccioso oggetto di frane e smottamenti ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 7 del F.M. 155 compreso tra il limite Nord-Est dello stabilimento balneare del Fondo Assistenza Personale Polizia di Stato ed i successivi mt. 10 sempre in direzione Nord-Est dallo stesso, per una profondità di mt. 5 (cinque) dal ciglio costone verso terra e di mt. 10 (dieci) dal ciglio costone verso il mare per complessivi mt.20;
- ii)** Località "Arenella" – tratto di costa ricadente sull'area demaniale marittima ove insiste lo stabilimento balneare del Fondo Assistenza Personale Polizia di Stato, contraddistinta in catasto su porzione della particella n° 7 del F.M. 155, all'interno della quale ricade parte di veranda in c.a. in concessione al predetto Ente, come indicato nell'elaborato architettonico del Genio Civile di Siracusa e coincidente con il gradino di accesso di colore giallo, e porzione di arenile antistante l'area concessa a partire dalla fondazione del muro di contenimento della predetta veranda e per una larghezza pari all'altezza del manufatto stesso;
- jj)** Località "Punta Arenella" – tratto di costone roccioso interessato da caduta massi e prospiciente specchio acqueo posto a sud ovest di "Punta Arenella", ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 1253 (ex part. 32) del F.M. 162 e precisamente nella parte est dell'area destinata a solarium assentita in concessione al villaggio turistico "Arenella Resort", in corrispondenza della particella privata n° 69 (ex part. 1224), per una profondità dal ciglio costone verso terra e verso mare pari a mt. 10 (dieci);
- kk)** Località "C.da Cuba" – tratto di terrapieno prospiciente il mare, in prolungamento alla via Mar Mediterraneo compreso tra uno slargo asfaltato ove insiste un muretto in conci di tufo, al di sotto del quale risultano evidenti ingrottamenti tali da compromettere la staticità dello stesso, sino al n° 8 della predetta via, difficilmente percorribile da veicoli per la presenza di massi affioranti e caratterizzato da erosione con vistosi cedimenti, il tutto ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 40 del F.M. 163, per una profondità dallo stesso di mt. 5 (cinque) verso il mare;

- ll)** Località “Fontane Bianche” - tratto di costone roccioso composto da una roccia bianca particolarmente friabile sottoposta ad erosione, denominato “scoglio imbiancato” e prospiciente specchio acqueo, sito a nord dello sbocco a mare della via Nettuno e precisamente su porzione della particella demaniale marittima n° 935 (ex part. 934) del F.M.165, antistante una trazzera carrabile in corrispondenza delle particelle private nn. 980, 684 e 689, per pericolo di frane e smottamenti. L’interdizione si estende fino ad una profondità di mt. 5 (cinque) dal ciglio costone verso terra e fino a mt. 30 (trenta) dal ciglio costone verso il mare;
- mm)** Località “Fontane Bianche” - canalone di scolo acque meteoriche in cls. posto al termine lato sud dell’omonima spiaggia che si presenta in più punti con cedimenti strutturali e fratture ed insistente su porzione della particella demaniale marittima n° 25 del F.M. 166;
- nn)** Località “Fontane Bianche” – tratto di costone roccioso elevato sul mare e prospiciente specchio acqueo posto a sud della spiaggia libera di Fontane Bianche – lato “Lido Nuovo”, compreso tra lo sbocco del canale di scolo acque meteoriche in cls. del Consorzio Autostrada SR – GELA ed il promontorio di “Punta del Cane”, e precisamente sull’area demaniale marittima contraddistinta al catasto alle particelle nn. 421 - 417 e porzione della particella n° 418 del F.M.166, in corrispondenza delle particelle private nn. 50 e 53, per pericolo frane e smottamenti. L’interdizione si estende fino ad una profondità dal ciglio costone verso terra di mt. 10 (dieci) e mt. 30 (trenta) dal ciglio costone verso mare;
- oo)** Località “Fontane Bianche/foce del Fiume Cassibile” – tratto di costone roccioso elevato sul mare caratterizzato dalla caduta di massi e ciottoli che nel tempo hanno creato numerose spiaggette difficilmente raggiungibili da terra e prospiciente specchio acqueo compreso tra Sud-Ovest della Punta del Cane e la foce del Nord Est del Fiume Cassibile, e precisamente sull’area demaniale marittima contraddistinta al catasto alle particelle nn. 418 (porzione), 412, 413, 420, 29, 414 e 416 (porzione) del F.M. 166. L’interdizione si estende fino ad una profondità dal ciglio costone verso terra di mt. 10 (dieci) e mt. 30 (trenta) dal ciglio costone verso mare;

#### **COMUNE DI AVOLA**

- a)** Località “Marchesa di Cassibile/Gallina”: tratto di costone roccioso elevato sul mare e prospiciente specchio acqueo, caratterizzato dalla caduta di massi e ciottoli nonché numerosi ingrottamenti, compreso tra Sud-Est della spiaggia della “Marchesa di Cassibile” e Sud-Ovest della “Punta Gallina”, e precisamente sull’area demaniale marittima contraddistinta al catasto alla particella n° 15 (porzione) del F.M. 15 ed alla particella n° 91 (porzione) del F.M. 23. L’interdizione si estende fino ad una profondità dal ciglio costone verso terra di mt. 10 (dieci) e mt. 30 (trenta) dal ciglio costone verso mare escludendo la spiaggia di ciottoli bianchi antistante porzione delle particelle private n°154 del del F.M. 23 e n° 27 del F.M. 15;
- b)** Località “C.da Gallina”: tratto di arenile per una profondità di mt. 5 verso il mare prospiciente un muro di recinzione in c.a., realizzato sul pubblico demanio marittimo e precisamente sulla particella n° 1401 del F.M. 23, che si presenta in cattivo stato di conservazione e con numerose lesioni e crepe;
- c)** Località “Chiusa di Carlo – Gallina”, tratto di costone roccioso ricadente sulle particelle demaniali marittime nn. 624 - 625 del F.M. 45 e nn. 186 - 713 del F.M. 36 e prospiciente specchio acqueo per una profondità di mt. 30 (trenta), interessato da frane e smottamenti, compreso da 200 mt. a Sud del “Camping Sabbiadoro”, in corrispondenza della particella privata n° 291 del F.M. 36, a 600 mt. Nord da Capo Negro, in corrispondenza della particella privata n° 51 del F.M. 45;

- d)** Località “Capo Negro”, immobile demaniale marittimo in precarie condizioni statiche per evidenti cedimenti strutturali e ricadente sulla particella demaniale marittima n° 70 F.M. 45;
- e)** Località “Capo Negro” – “Falaride”, tratto di costone roccioso, interessato da frane e smottamenti, ricadente sulle particelle demaniali marittime nn. 623 – 618 – 622 – 621 – 166 – 619 – 620 (porzione) del F.M. 45 per una lunghezza di circa mt. 1700 e prospiciente specchio acqueo, per una profondità di mt. 50 (cinquanta) dal ciglio costone verso mare e mt. 10 (dieci) dal ciglio costone verso terra, compreso tra la particella privata n° 61 del F.M. 45 (località Capo Negro) e la particella n° 165 del F.M. 44 (località Falaride);
- f)** Località “Falaride” – tratto di costa caratterizzato da un terrapieno ricadente sulla particella demaniale marittima n° 166 del F.M. 45 interessato da fenomeni di erosione e confinante con le particelle private nn. 225 e 164 del F.M. 45;
- g)** Località “Falaride” - tratto di specchio acqueo interessato dal cedimento del sovrastante costone roccioso ricadente in proprietà privata sulle particelle nn. 35 e 465 del F.M. 44, in prossimità della via Pico della Mirandola;
- h)** Via Sandro Pertini, tratto di arenile e prospiciente specchio acqueo per una profondità di mt. 10 (dieci) ricadente sulla particella demaniale marittima n° 78 del F.M. 44, comprese tra i civici n° 16 e 22, per crollo dei muri di cinta posti sulle particelle private nn. 353, 451 e 323 del F.M. 44;
- i)** Piazza Esedra – tratto di costone roccioso, sottostante arenile a fondo ciottoloso e prospiciente specchio acqueo antistante la Piazza Esedra compreso tra l'esistente scivolo a mare posto vicino cosiddetta “rotonda sul mare” sino a mt. 90 verso sud e ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 65 del F.M. 51, interessato da frane e smottamenti per una profondità di mt 30 (trenta) verso il mare;
- j)** Via Aldo Moro – tratto di costone roccioso, sottostante arenile a fondo ciottoloso e prospiciente specchio acqueo compresi tra i civici 115 e 173, ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 106 del F.M. 57, interessato da frane e smottamenti per una profondità di mt 50 (cinquanta) verso il mare;
- k)** Località “Pantanello/Loggia”, tratto di costone roccioso ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 106 e 2200 del F.M. 57 e su porzione della particella demaniale marittima n° 87 del F.M. 58, compreso tra lo scivolo pubblico di accesso alla spiaggia, la Piazza Cutuli ed il prolungamento a mare della via la Malfa, e precisamente nel tratto antistante le particelle private n° 1445 – 1552 – 896 -870 – 808 del F.M. 57 e le particelle private n° 677 – 678 - 679 - 673 del F.M. 58, per ingrottamenti e cedimento di parte del costone roccioso sul sottostante arenile e specchio acqueo per una profondità di mt. 10 (dieci) verso il mare;
- l)** Località “Loggia”, scala in cemento armato di accesso al sottostante arenile situata sulla particella demaniale marittima n° 87 del F.M. 58, e più precisamente in corrispondenza della particella privata n° 485 del F.M. 58, in quanto priva dei necessari apprestamenti a tutela della sicurezza pubblica;
- m)** Località “Loggia/Marina Vecchia” tratto di costone roccioso e scala di accesso in muratura ricadenti su porzione della particella demaniale marittima n° 87 del F.M. 58 posta alle spalle del tratto di arenile in concessione all’A.S.D. Mare Blu che presenta evidenti distaccamenti di massi sull’arenile. La Regione Siciliana nella qualità di Ente proprietario e concedente valuterà la necessità di estendere tale interdizione a porzione dell’area demaniale marittima concessa all’A.S.D. Mare Blu;
- n)** Località “ex Tonnara/Loggia”, tratto di specchio acqueo e arenile ricadente su porzione della particelle demaniali marittime nn. 87 F.M. 58 e 9546 del F. M. 90, per pericolo di crollo dei retrostanti muraglioni di cinta del complesso “ex Tonnara” per una profondità verso il mare di mt. 10 (dieci);



- o)** Località “ex Tonnara” - Molo del porto di Avola comprese le mantellate esterne ed interne nonché la pavimentazione del praticabile, il tutto ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 9546 del F.M. 80 per il dissesto dell'intera struttura;
- p)** Località “Zuccara” - tratto di costa compreso da 100 mt. nord della I<sup>a</sup> traversa sino a mt.100 in direzione sud dalla V<sup>a</sup> traversa, per cedimento del terrapieno e della strada litoranea, rientrante su porzione della particella demaniale marittima n° 125 del F.M. 63 e della particella demaniale marittima n° 99 del F.M. 71 e per una profondità verso mare di mt. 10 (dieci);
- q)** Località “Cicirata-Piccio” - Via Sebastiano Morale dal civico n° 2 al civico n° 1 per cedimento terrapieno a confine con la strada litoranea, rientrante su porzione della particella demaniale marittima n° 79 del F.M. 78, per una profondità verso mare di mt. 10 (dieci);

### **COMUNE DI NOTO**

- a)** Località “Calabernardo”, molo nord-est del porticciolo di Calabernardo interessato da fenomeni di cedimento strutturale causato dai marosi ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 121 del F.M. 258;
- b)** Località “Calabernardo”, scivolo in cemento interessato da fenomeni di cedimento strutturale ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 121 del F.M. 258;
- c)** Località “Falconara” (Lido di Noto), tratto di costone roccioso ricadente sulle particelle demaniali marittime nn. 439 e 62 del F.M. 279, particelle nn. 100, 429, 310, 428, 426, 425, 424 del F.M. 278 e particelle n° 465 e 107 (porzione) del F.M. 300, interessato da frane e smottamenti che hanno interessato anche opere cementizie poste su proprietà private e prospicienti al demanio marittimo, compreso tra 200 mt. a sud/ovest di Punta Calabernardo (meglio conosciuta come “Malacala”) al costone denominato Scogli Bianchi, in corrispondenza della particella privata n° 314 del F.M. 300, per una profondità dal ciglio costone verso terra di mt. 20 (venti) e di mt. 50 (cinquanta) dal ciglio costone verso mare;
- d)** Località “Lido di Noto” innanzi all'immobile adibito ad “Ex Colonia Fascista Marina Soggiorno”, tratto di costone roccioso e sottostante arenile per una lunghezza di circa mt. 150 in direzione Nord, ricadente sul porzione della particella demaniale marittima n° 83 del F.M. 317, interessato da fenomeni di caduta massi per una profondità verso mare pari a mt. 30 (trenta);
- e)** Località “Lido di Noto” – tratto di muro di contenimento unitamente al sovrastante piazzale asfaltato crollato parzialmente sull'antistante arenile ed interessato, altresì, dall'abbassamento di quota del marciapiede e del relativo parapetto compreso tra le aree ove vengono installati nel periodo estivo gli stabilimenti balneari denominati “Lido Azzurro” e Lido Poseidon” e precisamente da mt. 10 nord dall'esistente scala di accesso alla spiaggia sino allo spigolo sud del piazzale unitamente ad un corridoio di sicurezza pari a mt. 50 (cinquanta) lato mare e mt.10 (dieci ) lato strada ricadente su porzione delle particelle demaniali marittime nn° 351, 352 e 1055 del F.M. 317.
- f)** Località “Lido di Noto” – tratto di costone roccioso e sottostante arenile ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 90 del F.M. 325, prospiciente il complesso residenziale denominato Hotel HELIOS, insistente sulla particella privata n° 1091 del predetto F.M., per caduta di massi di grosse dimensioni per una profondità di mt. 50(cinquanta) verso il mare;
- g)** Località “Cala Mosche”, tratti di costoni rocciosi interessati da frane e smottamenti ed ubicati all'interno della Riserva Naturale Orientata “Oasi Faunistica di Vendicari”, posti a Nord e a Sud dell'omonima spiaggia, insistenti su porzioni delle particelle demaniali marittime n° 27 del F.M. 351 (in corrispondenza delle particelle private nn. 101 e 201) e n° 92 del F.M. 373 (in corrispondenza della particella privata n°

70) compresi il sottostante arenile e specchio acque, per una distanza di mt. 15 (quindici) dagli stessi;

- h)** Località "Cittadella" - tratto di costone roccioso interessato da frane e smottamenti ed ubicato all'interno della Riserva Naturale Orientata "Oasi Faunistica di Vendicari", ricadente su porzione di particella demaniale marittima n° 9 del F.M. 386, in corrispondenza dell'area antistante la particella privata n° 44 (a sud del fabbricato adibito a Centro Servizi dell'Azienda Regionale Foreste Demaniali – Ufficio Provinciale di Siracusa) unitamente alla fascia di arenile sottostante, per una distanza di mt. 5 (cinque) dal costone stesso;
- i)** Località "San Lorenzo - Terreni Nuovi" – tratto di suolo demaniale marittimo ricadente su porzione della particella n° 1189 del F.M. 411, posto al termine, lato mare, della IX strada, antistante le particelle private nn. 354 e 383 del F.M. 411 ove è interdetto il transito veicolare a causa della presenza di massi affioranti pericolosi;
- j)** Località "Capo Bove Marino" – tratto di costone roccioso interessato da frane e smottamenti, sito su porzione della particella demaniale marittima n° 2115 del F.M. 420, antistante la particella privata n° 141 del F.M. 420 e relativo specchio acqueo antistante, per una profondità di mt. 100 (cento) dal ciglio costone verso mare e mt. 30 dal ciglio costone verso terra;
- k)** Località "Spinazza", parte iniziale del muraglione frangiflutti a difesa dell'abitato interessato da cedimento strutturale per complessivi mt. 55, compreso tra lo spigolo Nord dello stesso e la prima scalinata verso Sud, insistente su porzione della particella demaniale marittima n° 69 del F.M. 420, in corrispondenza delle particelle private nn. 606 e 1108 del F.M. 420, unitamente all'antistante arenile per una profondità di mt. 6 (sei);

#### **COMUNE DI PACHINO**

- a)** Località "Marzamemi", tratto di muraglione insistente in parte in area privata ed in parte sulle particelle demaniali marittime nn. 213-243-250 e 254 del F.M. 1 posto al termine della via Antonio Barone ove insiste un camminamento a mezzo basole in pietra, in parte divelte e cadute in mare sull'antistante scogliera ricadente su porzione della part.lla n° 298 del F.M. 1, per una profondità di mt. 10 verso il mare;
- b)** Località "Marzamemi", tratto di arenile e specchio acqueo per una profondità di mt. 5 (cinque), ricadente su porzione della particella demaniale n° 102 del F.M.11 e precisamente dal Viale della Zagara fino alla Via della Gardenia e fino al civico n° 28 della via Paolo Calleri, per cedimento strutturale delle opere cementizie poste su proprietà private e prospicienti al demanio marittimo;
- c)** Località "Calafarina", tratto di arenile sottostante il ponte "Calafarina" sito lungo la strada provinciale n° 84 "Marzamemi - Portopalo di Capo Passero", all'altezza dell'omonima spiaggia, per lo stato di degrado del "copriferro" della struttura unitamente ad un corridoio di sicurezza pari a mt. 10 (dieci) ad est ed ovest ricadente su porzione delle particelle demaniali marittime n° 70 e 1183 del F.M. 11;
- d)** Località "Acqua Palomba", tratto di costone roccioso, arenile e specchio acqueo antistante per un raggio di mt. 100 (cento) ricadente su porzione della particella demaniale marittima n. 43 del F.M. 31 del Comune di Pachino antistante le particelle private nn. 152 e 153 del F.M.31, per fenomeni erosivi;
- e)** Località "Punta delle Formiche" lato est, tratto di costone roccioso, arenile e specchio acqueo per una lunghezza di metri 300, antistante le particelle private nn° 827, 438, 765, 766, 273, 768, 272, 271, 1421, 1422, 269, 673, 268, 267, 546, 714, 264, 265 e 101 del F.M. 33, ricadente su porzione della particella demaniale

marittima n° 1608 del F.M. 33 per una distanza dalla costa di mt. 30 (trenta), per fenomeni erosivi;

- f) Località "Concerie" tratto di costone roccioso e sottostante specchio acqueo interessato da frane e smottamenti e cedimento degli ingrozzamenti naturali ivi esistenti, ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 100 del F.M. 33, in corrispondenza delle particelle private n° 238, 1307, 1308, 240, 864 e 247 del F.M. 33, per una profondità di mt. 20 (venti) dal ciglio costone verso terra e mt. 50 (cinquanta) dal ciglio costone verso il mare;

### **COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO**

- a) Località "Casuzze" – tratto di costa di circa 300 ml. ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 356 del F.M. 37 compreso tra il primo edificio in direzione nord ed il Castello Tafuri, per una profondità dal ciglio costa verso terra di mt. 10 (dieci) e di mt. 10 (dieci) dal ciglio costa verso il mare;
- b) Località "Casuzze - Scalo Mandrie" – tratto di costone roccioso ricadente sulla particella demaniale marittima n° 356 F.M. 37 per il pericolo di crollo del ciglio scarpata antistante le p.lle private nn. 23, 24, 25 e 73 dello stesso F.M., per una profondità di metri 20 (venti) dal costone sovrastante, in attesa del completamento dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza;
- c) Località "Casuzze - Canalazzo" – tratto di costa ricadente su porzione della particella demaniale marittima n° 355 del F.M. 37 – part.lla n° 930 del F.M. 39 e part.lla n° 48 del F.M. 42 compreso tra la via del Parco Archeologico perpendicolare alla battigia in direzione sud per circa mt. 1200 all'interno della quale ricadono altresì la strada litoranea compresa tra la via Lucio Tasca e la via Garrano interessata da fenomeni erosivi che hanno creato delle voragini sul manto stradale, per una profondità dal ciglio costa verso terra di mt. 10 (dieci) e di mt. 10 (dieci) dal ciglio costa verso il mare;
- d) Località "Molo sopraflutto – banchina di levante del Porto di Portopalo di Capo Passero" – tratto di suolo demaniale marittimo sulla particella n° 58 F.M. 42 ove risultano depositate unità da pesca utilizzate per lo sbarco di migranti irregolari, è interdetta al transito di persone e mezzi, alla sosta e a qualsiasi altra unità per un perimetro di mt. 2 di profondità dalle stesse.

Le aree interdette sono indicativamente segnate sulla cartografia allegata alla presente ordinanza (**Al.1**) fermo restando che per l'esatta individuazione dei confini dei relativi tratti di costa e degli specchi acquee interessati si dovrà fare riferimento alle risultanze catastali.

### **Articolo 2**

L'Amministrazione Regionale, quale proprietaria del sopraccitato tratto di sedime demaniale, nell'esercizio delle funzioni dominicali e quale proprietaria del bene, è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti riconducibili per legge nell'ambito delle proprie attribuzioni al fine di evitare che dal bene stesso possano derivare danni ad alcuno o pericoli per la pubblica incolumità, informando contestualmente questa Autorità marittima sulle azioni intraprese e/o determinazioni adottate.

E' tenuta, altresì, in aderenza ai contenuti della nota prot. 12216 del 26.02.2018 del Dipartimento dell'Ambiente - Area 2 – Servizio 3 a confermare, integrare, modificare i provvedimenti interdittivi sopraccitati o valutare l'emanazione di provvedimenti di revoca delle ordinanze di interdizione qualora se ne ravvisi l'esigenza, anche in seguito ad eventuali lavori di messa in sicurezza effettuati e valutati dall' organo tecnico.

### **Articolo 3**

Le Amministrazioni Comunali nella cui giurisdizione ricadono i siti sopramenzionati, previo interessamento del proprio organo tecnico, anche in ossequio ai precetti contenuti

nell'art. 54 D.Lgs n° 267/2000, sono tenute a porre in essere idonei apprestamenti o efficaci e permanenti strumenti di interdizione finalizzati ad impedire materialmente l'accesso alle aree demaniali marittime, nonché ad installare adeguata e ben visibile segnaletica monitoria (eventualmente redatta in più lingue), relativa ai pericoli ed ai rischi connessi, riportando, altresì, gli estremi della presente ordinanza, da posizionare ai limiti esterni delle aree interdette, in prossimità degli accessi alle stesse, e, qualora il tratto di costa interessato risulti molto esteso, da collocare ad appropriati intervalli lungo il litorale per le zone accessibili dal mare. Inoltre i Comuni anzidetti dovranno verificare il costante mantenimento e l'efficacia dei dispositivi di sicurezza adottati.

Le stesse Amministrazioni Comunali sono invitate, altresì, a verificare se oltre alle aree demaniali marittime interessate da frane e smottamenti vi siano aree limitrofe ricadenti in proprietà privata anch'esse pericolose per la pubblica incolumità al fine dell'emanazione degli ulteriori provvedimenti previsti per legge.

Per le zone ricadenti nella Riserva Naturale Orientata "Fiume Ciane e Saline di Siracusa", nell'Area Marina Protetta del Plemmirio e nella Riserva Naturale Orientata "Oasi Faunistica di Vendicari", sarà onere degli Enti Gestori di contribuire all'adempimento dei doveri tesi alla salvaguardia della pubblica incolumità.

#### **Articolo 4**

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, delle forze di polizia e ad altri dipendenti di enti ed uffici della pubblica amministrazione che abbiano necessità di accedere alle aree interdette in ragione del loro ufficio.

#### **Articolo 5**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dalla condotta illecita posta in essere, incorreranno nella violazione prevista dall'art. 1164 del Codice della Navigazione e saranno, altresì, ritenuti responsabili di qualunque danno che derivi a persone o cose dall'inosservanza della stessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

#### **Articolo 6**

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e abroga le ordinanze nn. 38/2014, 62/2014, 71/2014, 78/2014, 90/2014, 169/2014, 180/2014, 01/2015, 02/2015, 06/2015, 26/2015, 94/2015, 110/2016, 146/2016, 04/2017, 10/2017, 12/2017, 58/2017, 61/2017, 85/2017, 127/2017, 133/2017, 162/2017, 26/2018 e 33/2018 di questa Capitaneria di Porto ed ogni disposizione in contrasto con il presente provvedimento.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo dell'Ufficio della Capitaneria di Porto di Siracusa ed agli albi dei Comuni del territorio di giurisdizione del Circondario oltre che sul sito web istituzionale all'indirizzo [www.guardiacostiera.it/siracusa](http://www.guardiacostiera.it/siracusa).

Siracusa, lì 13/07/2018

**IL COMANDANTE**

***Capitano di Vascello (CP) Giuseppe SCIARRONE***

Documento informatico firmato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Il documento firmato originale è giacente agli atti di questo ufficio.
--